



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori CIRINNÀ, AMATI, DE PETRIS, REPETTI,  
BONFRISCO, LO GIUDICE, BONAIUTI, GRANAIOLA, DE PIETRO,  
MATTESINI, PETRAGLIA, PUPPATO, ASTORRE, CUOMO, IDEM,  
LUCHERINI, PAGLIARI e VALDINOSI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° APRILE 2015**

Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di delitti contro gli animali

ONOREVOLI SENATORI. – La legge 20 luglio 2004, n. 189, recante «Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate», che ha introdotto alcune importanti previsioni in materia di reati contro gli animali è ormai una disciplina risalente a undici anni fa. Infatti dispone sanzioni penali blande e inadeguate per i fenomeni criminali relativi al disegno di legge *de quo* e, pertanto, necessita di modifiche ed implementazioni in linea con l'evoluzione normativa internazionale, dell'Unione europea e nazionale, a partire dalle disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che all'articolo 13 specifica che «gli animali sono esseri senzienti (. . .)» imponendo così che anche le normative nazionali tengano nella dovuta considerazione tale superiore principio.

Pertanto, il presente disegno di legge nasce dall'esigenza di armonizzare e perfezionare la disciplina vigente alla luce delle problematiche giuridiche e pratiche sorte nel tempo, nonché alla luce di quasi dieci anni di giurisprudenza in materia. Conseguentemente sono introdotte nuove disposizioni in materia nonché integrazioni e modifiche di quelle esistenti, in sintonia con i principi dell'ordinamento giuridico e le disposizioni di rango comunitario.

Nello specifico, l'articolo 1 estende l'operatività delle disposizioni di cui all'articolo 54 del codice penale in materia di stato di necessità anche alle ipotesi in cui il fatto è commesso per salvare un animale dal pericolo attuale di morte o lesione grave, sempre che il fatto sia proporzionale al pericolo.

L'articolo 2 modifica la rubrica del titolo IX-*bis* del libro II del codice penale stabilendo la duplicità del bene giuridico tutelato che è l'animale oltre che il sentimento di pietà per lo stesso, come del resto già chiarito nella relazione dei lavori preparatori della legge n. 189 del 2004.

Con gli articoli 3 e 4 si intende rispettivamente apportare modificazioni agli articoli 544-*bis*, 544-*ter* e 544-*quater* del codice penale, relativamente ad un generale inasprimento delle pene ivi disposte, nonché all'articolo 544-*quinquies*, estendendo la punibilità, in materia di combattimenti e competizioni con animali, anche alla partecipazione ai combattimenti clandestini, al fine di introdurre un concreto deterrente per questo tipo di attività illecite.

L'articolo 5 reca modifiche all'articolo 544-*sexies* del codice penale riformulando la disciplina, ivi prevista, in materia di confisca degli animali e pene accessorie che si sono rese necessarie dopo attenta analisi dell'applicazione concreta della misura accessoria. Al riguardo, è disposta l'applicazione della misura accessoria anche nei casi di conclusione del procedimento penale con decreto di condanna di cui all'articolo 459 del codice di procedura penale; inoltre, è soppressa la previsione dell'esclusione della confisca nei casi in cui gli animali appartengano a terzi.

L'articolo 6 introduce le fattispecie colpose di uccisione e maltrattamento, nonché alcune specifiche aggravanti per tali delitti.

L'articolo 7 introduce l'articolo 544-*novies* del codice penale che dispone la reclusione da due a sei anni, nonché la multa da 15.000 a 90.000 euro in tutte le ipotesi di traffico delle specie protette.

L'articolo 8 reca modifiche agli articoli 727, 733-*bis* e 131-*bis* del codice penale. Conseguentemente, sono aumentate sino a quattro anni le pene per il maltrattamento ed uccisione di animali, mentre, in conseguenza dell'abrogazione dell'articolo 727 del codice penale, assume il rango di delitto la condotta di detenzione in condizioni oltre che insopportabili anche incompatibili con la natura dell'animale, come riformulata all'articolo 544-*ter* del medesimo codice penale dal disegno di legge *de quo*. Il predetto articolo 8, infine, esclude l'operatività delle ipotesi di tenuità del fatto introdotte dall'articolo 131-*bis* del codice penale nei casi di reati contro gli animali.

Gli articoli 9 e 10 recano modifiche al codice di procedura penale, l'abrogazione dell'articolo 19-*ter* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, nonché ulteriori modifiche alle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale. In particolare, l'articolo 10 dispone l'abrogazione dell'articolo 19-*ter* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale e all'articolo 19-*quater* è aggiunto il divieto di alienazione e abbattimento di animali oggetto di procedimento penale sino a sentenza definitiva, con l'esclusione di associazioni o enti che ne facciano richiesta, individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'interno; all'articolo

260 del codice di procedura penale sono previste specifiche ed importanti disposizioni sulla custodia giudiziaria di animali vivi.

L'articolo 11 introduce specifiche disposizioni in materia di contrasto alla zooerastia e alla zoopornografia.

L'articolo 12 dispone in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica relativamente alla disciplina degli animali nelle more delle indagini e del dibattimento, prevedendo il divieto di abbattere animali o alienarli a terzi, qualora sugli stessi non sussista il vincolo cautelare del sequestro.

L'articolo 13 reca modifiche alla legge 20 luglio 2004, n. 189, in materia di reati contro gli animali. In particolare è disposto che il personale medico veterinario appositamente incaricato dall'autorità sanitaria nazionale, regionale, provinciale o comunale che svolge attività di controllo nell'ambito del benessere degli animali e dei reati in danno agli animali, ricopre la qualifica di pubblico ufficiale.

L'articolo 14 prevede che lo Stato garantisca la presenza sul territorio nazionale di centri per l'accoglienza di animali vittime di reato anche utilizzando, su ordine del Prefetto, strutture già esistenti.

Gli articoli 15 e 16 infine prevedono percorsi formativi in materia di tutela degli animali, nonché norme di coordinamento.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Modifiche all'articolo 54 del codice penale in materia di stato di necessità)*

1. All'articolo 54 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo, con le limitazioni ivi previste, si applicano anche nei casi in cui il fatto è commesso per salvare un animale dal pericolo attuale di morte o lesione grave, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo».

### Art. 2.

*(Modifica alla rubrica del titolo IX-bis del libro II del codice penale)*

1. Alla rubrica del titolo IX-bis del libro II del codice penale, dopo le parole: «Dei delitti contro» sono inserite le seguenti: «gli animali e».

### Art. 3.

*(Modifiche agli articoli 544-bis, 544-ter e 544-quater del codice penale)*

1. All'articolo 544-bis del codice penale le parole: «da quattro mesi a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni».

2. All'articolo 544-ter del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo la parola: «insopportabili» sono inserite le seguenti: «o incompatibili» e le parole: «da tre a di-

ciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti:  
«da sei mesi a quattro anni»;

b) al secondo comma, dopo le parole: «sottopone a» è inserita la seguente: «detenzione e» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero li abbandona».

3. Al primo comma dell'articolo 544-*quater* del codice penale, dopo la parola: «promuove» sono inserite le seguenti: «o partecipa a» e le parole: «da 3.000 a 15.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 5.000 a 30.000 euro».

#### Art. 4.

*(Modifiche all'articolo 544-quinquies del codice penale)*

1. All'articolo 544-*quinquies* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «da uno a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a quattro anni»;

b) al terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La stessa pena si applica anche a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni di cui al primo comma».

#### Art. 5.

*(Modifiche all'articolo 544-sexies del codice penale in materia di estensione della previsione della confisca degli animali)*

1. L'articolo 544-*sexies* del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 544-*sexies*. - *(Confisca e pene accessorie)*. - Nei casi di condanna, di violazione o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, o di decreto penale di condanna ai sensi dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per i delitti

previsti dagli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quinquies*, 544-*septies*, 544-*novies* e, in relazione a tali reati, 56 del presente codice è sempre ordinata la confisca dell'animale e l'interdizione alla detenzione di animali. È altresì disposta la sospensione da uno a sei anni delle attività di caccia, circense, di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali o di qualunque altra attività che implichi l'uso, la gestione o la custodia a fini commerciali o lucidi di animali, se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta o il decreto penale di condanna sono pronunciati nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime; sono sempre ordinate la confisca e la distruzione del materiale di cui agli articoli 544-*ter* e 544-*quinquies*. Salvo quanto disposto dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 260, comma 3-*quater* del codice di procedura penale, è vietato abbattere o alienare a terzi animali per cui si procede per i delitti di cui agli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*ter.1*, 544-*quater*, 544-*quinqueis*, 544-*septies* e 638 del presente codice, qualora sugli stessi non sussista il vincolo cautelare del sequestro, al fine di permettere la confisca obbligatoria dei medesimi in caso di condanna».

#### Art. 6.

*(Introduzione degli articoli 544-septies e 544-octies del codice penale in materia di previsione della colpa e aggravanti nei reati contro gli animali)*

1. Al titolo IX-*bis* del libro II del codice penale, dopo l'articolo 544-*sexies* sono aggiunti i seguenti:

«Art. 544-*septies*. - (*Uccisione e maltrattamento colposo*). - I fatti previsti dagli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater* e 544-*quinquies* sono punibili anche quando si verificano per colpa oppure per violazione di

leggi e regolamenti. In tal caso la pena è ridotta della metà.

Art. 544-*octies*. - (*Aggravanti*). - Le pene previste dagli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater*, 544-*quinquies*, 544-*septies*, 544-*novies* e 638 sono aumentate fino alla metà:

1) se i fatti sono commessi alla presenza di minori;

2) se i fatti sono commessi nei confronti di animali conviventi;

3) se i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività commerciale;

4) se i fatti sono commessi nei confronti di più animali;

5) se i fatti sono commessi con l'uso di armi;

6) se i fatti sono commessi nell'esercizio delle proprie funzioni professionali, pubbliche o private;

7) se i fatti sono commessi con effe-  
ratezza, sevizie o sadismo».

2. Al primo comma dell'articolo 42 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*c-bis*) per i medici veterinari la condanna o il decreto penale di condanna per uno dei reati contro gli animali previsti dal codice penale».

#### Art. 7.

*(Introduzione dell'articolo 544-novies del codice penale in materia di attività illecite inerenti la fauna protetta)*

1. Dopo l'articolo 544-*octies* del codice penale, come introdotto dall'articolo 6 della presente legge, è aggiunto il seguente:

«Art. 544-*novies* - (*Misure connesse alle attività illecite inerenti la fauna protetta*). - Chiunque, in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, prelevi in natura, catturi, riceva o

acquisti, offra in vendita o venda uno o più esemplari di specie animali protette, nonché ne cagioni la morte o la distruzione, importi, esporti, riesporti sotto qualsiasi regime doganale, faccia transitare, trasporti nel territorio nazionale, ovvero ceda, riceva, utilizzi, esponga o detenga esemplari di specie animali protette, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 15.000 a 90.000 euro.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena di cui al primo comma è diminuita da un terzo a due terzi.

I costi per la custodia giudiziaria degli esemplari vivi in sequestro e per la confisca conseguente ai delitti di cui al primo comma sono posti a carico dell'autore del reato».

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 544-*novies* del codice penale, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, per specie animali protette si intendono quelle elencate negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, nell'allegato IV, lettera *a*), della direttiva 92/43/CE del Consiglio, del 21 maggio 1992, all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e tutte le altre specie che direttive europee, convenzioni internazionali, leggi nazionali o decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sottopongano a particolari misure di tutela.

3. Alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere *a*), *d*) e *f*) del comma 1 dell'articolo 1 sono abrogate;

b) le lettere *a*), *d*) e *f*) del comma 1 dell'articolo 2 sono abrogate.

4. All'articolo 727-*bis* del codice penale, il primo comma è abrogato.



## Art. 8.

(Modifiche agli articoli 727, 733-bis  
e 131-bis del codice penale)

1. L'articolo 727 del codice penale è abrogato.

2. L'articolo 733-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 733-bis. - (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto) -. Chiunque distrugge o comunque deteriora in modo significativo un *habitat* all'interno di un sito protetto è punito con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da 50.000 a 300.000 euro.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo per *habitat* all'interno di un sito protetto si intende qualsiasi *habitat* di specie per le quali una zona sia classificata quale zona di protezione speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, o qualsiasi *habitat* naturale o un *habitat* di specie per un sito segnato come zona speciale di conservazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE del Consiglio, del 21 maggio 1992».

3. Al secondo comma dell'articolo 131-bis del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero nei reati contro gli animali».

## Art. 9.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 257, comma 1, dopo la parola: «restituzione» sono inserite le seguenti: «nonché gli enti di cui all'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale»;

b) all'articolo 260 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-*quater*. Se si tratta di animali vivi l'autorità giudiziaria ne ordina, secondo i casi, durante il procedimento o il processo, l'affido definitivo mediante alienazione allo Stato, agli enti di cui all'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale o a loro sub-affidatari tramite gli enti stessi»;

c) all'articolo 322, comma 1, dopo la parola: «restituzione» sono inserite le seguenti: «nonché gli enti di cui all'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale»;

d) all'articolo 322-*bis*, comma 1, dopo la parola: «restituzione,» sono inserite le seguenti: «nonché gli enti di cui all'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale,»;

e) all'articolo 325, comma 1, dopo la parola: «restituzione» sono inserite le seguenti: «nonché gli enti di cui all'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale»;

f) all'articolo 355, comma 3, dopo la parola: «restituzione» sono inserite le seguenti: «nonché gli enti di cui all'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale».

#### Art. 10.

*(Modifiche alle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale)*

1. L'articolo 19-*ter* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale è abrogato.

2. All'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È vietato all'indagato o all'imputato o al terzo proprietario l'alienazione o l'abbattimento degli animali oggetto di procedimento penale sino a sentenza definitiva per i

reati introdotti dalla legge 20 luglio 2004, n. 189, se non per la cessione definitiva agli enti di cui al primo periodo del presente comma o a loro sub-affidatari anche in relazione all'articolo 260, comma 3-*quater*, del codice di procedura penale e all'articolo 544-*sexies* del codice penale».

Art. 11.

*(Introduzione dell'articolo 544-ter.1 del codice penale in materia di contrasto alla zooerastia e alla zoopornografia)*

1. Dopo l'articolo 544-*ter* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 544-*ter.1* - (*Zooerastia e zoopornografia*) - Chiunque compie atti sessuali su animali o favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla lo sfruttamento sessuale di animali è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.

Alla stessa pena soggiace chiunque utilizzando animali realizza, produce o commercia esibizioni o spettacoli pornografici ovvero rappresenta, con qualunque mezzo, animali coinvolti in attività sessuali con persone esplicite, reali o simulate.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale zoopornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 30.000 euro a 150.000 euro.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi precedenti, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale zoopornografico di cui al secondo comma, è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

Nei casi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata in misura non eccedente

i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dai commi precedenti, consapevolmente si procura o detiene materiale zoopornografico è punito con la reclusione fino a diciotto mesi e con la multa non inferiore a euro 5.000. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti animali è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da 15.000 a 60.000 euro.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche quando il materiale zoopornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di animali o parti di esse, in tal caso la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività sessuali con animali, o comunque comprendenti tali attività, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere atti di zoerastia o reati relativi al materiale zoopornografico di cui ai commi precedenti è punito con la reclusione fino a diciotto mesi e con la multa da 5.000 a 15.000 euro.

Alla stessa pena di cui al decimo comma soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti previsti dal presente articolo. Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume».

## Art. 12.

*(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa nei delitti contro gli animali)*

1. Dopo l'articolo 25-*duodecies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

«25-*duodecies*.1. - (*Delitti contro gli animali*) – 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater*, 544-*quinqüies* e 638 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 o di decreto penale di condanna ai sensi dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per i delitti di cui al comma 1 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni».

## Art. 13.

*(Modifiche all'articolo 6 della legge 20 luglio 2004, n. 189, in materia di reati contro gli animali)*

1. All'articolo 6 della legge 20 luglio 2004, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono premesse le seguenti parole: «Fatta salva la competenza di qualsiasi organo di polizia giudiziaria,»;

b) al comma 2 le parole: «anche, con riguardo agli animali di affezione» sono soppresse.

2. Il personale medico veterinario appositamente incaricato dall'autorità sanitaria nazionale, regionale, provinciale o comunale che svolge attività di controllo nell'ambito del benessere degli animali e dei reati in

danno agli animali, nei limiti del servizio cui sono destinati e delle attribuzioni conferite, riveste la qualifica di pubblico ufficiale.

Art. 14.

*(Centri di accoglienza di animali vittime di reato e contributo per la detenzione ed il mantenimento di animali sequestrati e confiscati)*

1. Lo Stato garantisce la presenza sul territorio nazionale di centri per l'accoglienza di animali vittime di reato, anche utilizzando, su ordine del Prefetto, strutture già esistenti.

2. Alla legge 20 luglio 2004, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, sono determinate ogni anno la misura e le modalità di versamento all'entrata del bilancio del contributo per la detenzione ed il mantenimento di animali sequestrati e confiscati di cui all'articolo 8-bis, oltre che le modalità di accesso ai fondi ottenuti da suddetto versamento, anche per le Forze dell'ordine, le procure e i tribunali»;

b) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

«Art. 8-bis - *(Contributo per la detenzione ed il mantenimento di animali sequestrati e confiscati)* - 1. È istituito il contributo per la detenzione ed il mantenimento di animali sequestrati e confiscati. La misura del contributo è determinata in riferimento ai singoli animali, catturati e importati. Le entrate derivanti dal pagamento del contributo affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 8. Esse sono destinate al finanziamento della detenzione degli animali sequestrati e confiscati ai sensi della presente legge e delle altre normative

a tutela degli animali, secondo i più elevati *standard* di benessere animale, oltre che alla eventuale costruzione di centri pubblici di accoglimento che garantiscano tali *standard*. Il Ministero della salute stabilisce la ripartizione annuale delle entrate di cui al presente articolo secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 3.

2. Il contributo di cui al comma 1 è posto a carico dei seguenti soggetti:

a) allevatori, inclusi coloro i quali allevano animali per la macellazione, per la riproduzione per il consumo domestico privato, per la vendita, diretta o mediata, di animali vivi, nonché per la fornitura alla sperimentazione;

b) importatori di animali appartenenti alle specie non incluse negli allegati del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996;

c) coloro i quali catturino e detengano fauna selvatica, inclusi coloro i quali catturano avifauna al fine di utilizzare gli animali catturati quali richiami vivi.

3. Alle entrate di cui all'articolo 8 della presente legge hanno accesso, oltre che le associazioni o gli enti di cui all'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, le Forze dell'ordine, le procure ed i tribunali durante le fasi di sequestro e confisca.

4. In fase di prima applicazione, il contributo di cui al comma 1 è fissato negli importi di cui alla tabella 1. Gli adeguamenti degli importi del contributo sono realizzati annualmente con il decreto di cui all'articolo 8, comma 2, secondo periodo».

3. La tabella 1 di cui al comma 4 dell'articolo 8-*bis* della legge 20 luglio 2004, n. 189, come introdotto dal comma 2, lettera b), del presente articolo, è allegata alla presente legge.

## Art. 15.

*(Modifica all'articolo 5 della legge n. 189 del 2004 in materia di attività formative)*

1. All'articolo 5, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 189, le parole: «possono promuovere di intesa» sono sostituite dalle seguenti: «promuovono di intesa e realizzano con frequenza annuale».

## Art. 16.

*(Norme di coordinamento)*

1. All'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, dopo le parole: «criteri generali», ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: «e vincolanti»;

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Nel caso in cui la commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, accerti la violazione dei criteri di cui al comma 6 del presente articolo, si procede ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale, l'idoneità di cui al comma 3 del presente articolo è revocata e si applicano le previsioni di cui ai commi 1 e 4. In caso di recidiva si applica l'interdizione della detenzione di animali di cui al comma 1».

2. All'articolo 2, della legge 20 luglio 2004, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «o introdurre» sono sostituite dalle seguenti: «, introdurre o comunque cedere, vendere o detenere a qualunque titolo»;

b) al comma 2, le parole: «con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da uno a tre



anni e con la multa da 30.000 a 150.000 euro. La pena è aumentata se sono impiegate etichettature false o contraffatte atte a trarre in inganno il consumatore. Le pene sono diminuite della metà se i fatti di cui al comma 1 sono commessi a titolo di colpa»;

c) al comma 2-*bis*, dopo le parole: «del 16 settembre 2009,» sono inserite le seguenti: «e del regolamento (UE) n. 737/2010 della Commissione, del 10 agosto 2010, o comunque in violazione della normativa vigente,» e le parole: «con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 30.000 a 150.000 euro. La pena si applica anche in caso di titolo autorizzativo invalido o inefficace o in violazione della normativa vigente. La pena è aumentata se sono impiegate etichettature contraffatte o false atte a trarre in inganno il consumatore. Le pene sono diminuite della metà se i fatti di cui al primo periodo sono commessi per colpa»;

d) al comma 3 sono premesse le seguenti parole: «Alla violazione o», dopo le parole: «dell'articolo 444» sono inserite le seguenti: «o al decreto penale di condanna di cui all'articolo 459» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché l'interdizione dalla detenzione di animali»;

e) al comma 3-*bis*, dopo la parola: «dell'articolo 444» sono inserite le seguenti: «o di decreto penale di condanna di cui all'articolo 459» e le parole: «applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza per un periodo da tre mesi ad un anno, e, in caso di reiterazione della violazione, la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della stessa» sono sostituite dalle seguenti: «dispone la sospensione da uno a tre anni dell'attività di commercio o trasporto. In caso di reiterazione è disposta l'interdizione dalle predette attività».

ALLEGATO  
(articolo 14, comma 3)

«TABELLA 1  
(articolo 8-bis, comma 4)

CONTRIBUTO PER OGNI ANIMALE UTILIZZATO  
A FINE DI LUCRO

Animali	Quota del contributo per il mantenimento di animali sequestrati e confiscati (in euro)
Mucche ed altri bovidi, ad eccezione dei caprini	0,50
Cavalli ed altri equidi	0,50
Maiali ed altri suidi	0,40
Pecore, capre ed altri caprini	0,30
Pollame da carne	0,05
Galline ovaiole	0,05
Altri uccelli	0,05
Cani (allevati)	1
Gatti (allevati)	1
Conigli ed altri lagomorfi	0,05
Animali da pelliccia	1
Altri vertebrati, inclusi pesci ed anfibi	0,01

Animali utilizzati ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26	Quota del contributo per il mantenimento di animali sequestrati e confiscati (in euro)
Primati	10
Canidi	5
Felidi	5
Conigli ed altri lagomorfi	3
Roditori	0,5
Altri vertebrati, inclusi uccelli, pesci ed anfibi	0,3

».



